

## Come procedere con l'assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi

### Premessa

Nei mesi di giugno e luglio il dirigente è impegnato in molteplici incombenze che si riferiscono sostanzialmente a due aspetti: la chiusura dell'anno scolastico in corso e la preparazione del successivo, per il quale ha già provveduto a inoltrare la richiesta di organico, in base alle esigenze emerse dal PTOF.

All'inizio di settembre, con l'avvio del nuovo anno scolastico, una volta conosciuta la dotazione di docenti costituenti l'organico dell'autonomia (posti di insegnamento, di sostegno e di potenziamento), il dirigente scolastico ha il dovere di assegnarli alle sedi e alle classi/sezioni dell'istituto.

### Procedura

Tale complessa operazione va inquadrata, a livello normativo, all'interno del combinato disposto delle seguenti disposizioni di legge:

#### D. lgs. n. 165/2001:

- **art. 5 c. 2** “nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previste nei contratti di cui all’art. 9.”
- **art. 25 c. 1** “I dirigenti scolastici [...] rispondono agli effetti dell’art. 21 [Responsabilità dirigenziale] in ordine ai risultati che sono valutati [...] sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione.”
- **art. 25 c. 2** “Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.”

#### D. Lgs. n.297/1994:

- **art. 396 c. 2 lett. d)** “Al personale direttivo spetta procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti”
- **art. 7 c. 2 lett. b)** “Il collegio dei docenti formula proposte al direttore didattico o al preside per [...] l’assegnazione alle classi dei docenti”
- **art. 10 c. 4** “Il consiglio d’istituto indica altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti [...]”

L'attribuzione dei docenti a sedi e classi/sezioni è quindi competenza del dirigente scolastico che vi deve procedere avendo acquisito i criteri generali deliberati dal consiglio di istituto e le proposte formulate dal collegio dei docenti. Egli può determinarsi in conformità a detti criteri e proposte così come può discostarsene motivatamente. La motivazione è resa indispensabile dalla necessità di coniugare il rispetto delle regole procedurali con la responsabilità del dirigente.

Un simile quadro normativo risulta confermato sia dalla sentenza della Corte di cassazione, n. 11.548 del 15 giugno 2020, che dalla giurisprudenza di merito. Secondo la sentenza del Giudice del lavoro di Potenza, n. 60 del 14 gennaio 2022, ad esempio, *“dalla lettura congiunta degli articoli 4 e 25, comma due, D.Lgs. 165/2001 risultava, invece, che restavano ferme le competenze degli organi collegiali scolastici; doveva ritenersi, dunque, vigente l’articolo 396, comma 3 lettera d), D.Lgs. 297/1994, che, pur rimettendo al dirigente scolastico l’assegnazione delle classi ai docenti, gli imponeva il rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e l’obbligo di valutare le proposte dei docenti”*.

L’assegnazione a sedi e classi è oggetto, inoltre, di informazione alla parte sindacale sulla base di quanto previsto dall’art. 22, c. 8, lett. b2 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 (*“criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA”*).

Per quanto riguarda l’assegnazione dei docenti a plessi ubicati in comuni diversi da quello sede di organico, il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 3, c. 5, CCNI 2022/2025 che ha confermato quanto previsto da quello precedente, tenendo conto dei criteri generali deliberati dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti, procede:

- salvaguardando la continuità didattica
- secondo il criterio del maggior punteggio nella graduatoria di istituto
- secondo le modalità e i criteri stabiliti in contrattazione di istituto
- salvaguardando le precedenze di cui all’art. 13 del CCNI (per cui ad esempio, non si può assegnare un docente in un comune diverso da quello di assistenza alla persona disabile, se la sede di organico coincide con il predetto comune).

Nella nota del MI n. 14603/2022 relativa agli organici a.s. 2022/23, a quanto detto sopra, si aggiunge che il personale docente interessato può rinunciare alle ore assegnate su sede diversa, là dove nell’adeguamento alle situazioni di fatto vengano a crearsi ulteriori disponibilità orarie all’interno di un’unica sede.

### **Indicazioni sui criteri**

L’elemento base che deve guidare la complessa serie di operazioni descritte è certamente la necessità di assicurare agli studenti le migliori condizioni di apprendimento possibili per garantire loro la qualità effettiva dell’offerta formativa proposta, tenuto conto della specifica realtà della scuola. In tal senso la conoscenza approfondita dell’istituto sia dal punto di vista territoriale e logistico che delle risorse professionali disponibili gioca un ruolo decisivo nell’esercizio della funzione di coordinamento e di promozione che il dirigente svolge all’interno degli organi collegiali di cui fa parte di diritto e in cui deve operare non solo secondo una logica di costruttiva collaborazione, ma anche nella prospettiva della gestione unitaria.

Dovendo proporre dei criteri da utilizzare prioritariamente, se ne individuano di seguito alcuni solo a titolo di esempio, sulla cui adozione va però sempre esercitata una attenta riflessione in base ai contesti, dovendo spesso mediare tra interessi diversi e talvolta addirittura opposti, nella necessità di raggiungere i risultati attesi:

- la continuità didattica: è abitualmente il primo criterio utilizzato, ma è importante considerare che esso si deve intendere prioritariamente come diritto da esercitarsi nell’interesse dell’alunno. Tale criterio non va quindi considerato imprescindibile, visto che, sotto il profilo pedagogico e didattico, anche la discontinuità, quando solidamente motivata, può rappresentare un fattore di crescita per gli alunni

- la necessità di garantire personale stabile: per quanto possibile è bene prevedere di distribuire il personale titolare di cattedra in modo equilibrato fra classi e sezioni
- la garanzia dell'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: si dovrà prevedere una equilibrata distribuzione nelle sedi degli eventuali docenti specialisti; si ricorda la differenza, nell'organico della scuola primaria, fra docenti specialisti e specializzati, i primi dei quali insegnano esclusivamente la seconda lingua
- l'opportunità di utilizzare al meglio le competenze dei singoli docenti: se nell'organico sono presenti professionalità specifiche, è bene che vengano distribuite per assicurare effettivamente pari opportunità a tutti gli alunni e piena realizzazione dell'offerta formativa in base all'uso consapevole dell'organico dell'autonomia
- l'equilibrio e la collaborazione nei team e nei consigli: pur rispettando il clima collaborativo costruito nel tempo da alcuni team docenti, sarà comunque opportuno considerare la necessità di agevolare stabilità e coesione anche per i team più fragili;
- l'esclusione dalle classi frequentate da parenti ed affini entro il IV grado: naturalmente ove sia possibile.

Anche per l'assegnazione dei docenti di sostegno vanno individuati criteri, quali:

- favorire la continuità didattica, salvaguardando il rapporto costruttivo instaurato con l'alunno
- distribuire in modo il più possibile equilibrato fra le sedi i docenti con contratto a tempo determinato, incaricati e supplenti che non possono garantire la continuità didattica
- assegnare i docenti ad alunni di nuova certificazione, valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate e documentate.

### Situazioni particolari

I casi particolari, derivanti da incompatibilità ambientali che possono essere rilevate da evidenze documentali o verificate a partire da eventuali esposti da parte del personale della scuola e/o dei genitori, devono essere opportunamente verificati tramite riscontri oggettivi.

### RIFERIMENTI NORMATIVI

D.lgs. n. 297/1994 "T.U. Disposizioni legislative relative alle scuole di ogni ordine e grado" Artt. 396, 7 e 10

D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" Artt. 5 e 25

CCNL Comparto istruzione e ricerca 2016/2018 art. 22

CCNI 2019/2022 Mobilità del personale della scuola

CCNI 2022/25 Mobilità del personale della scuola

OO.MM. nn. 45 e 46 del 25 febbraio 2022

Nota MI n. 14603 del 12 aprile 2022 "Dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2022/23"